REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio	Presidente
dott.ssa Giuseppina Mignemi	Consigliere
dott.ssa Oriella Martorana	Consigliere
dott. Marco Fratini	Consigliere
dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **60727** del registro di segreteria, promossi da:

Antonio Aufiero, (C.F.: FRANTN71D20H006S) nato in Pratola Serra (AV) il 20.04.1971 ed ivi residente alla via Conserva Carlecchie, n. 20/A, rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Reppucci, del foro di Avellino, (C.F.: RPPTDR72B21A509U), con studio in Avellino alla via Sott. G. Corrado, n. 29, con domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avvteodororeppucci@lamiapec.it;

appellante

contro

- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania;

- Procura generale

appellate

avverso

la sentenza n. n. 145/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania,

Visto l'atto d'appello;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Nessuna parte presente all'udienza in data 30 settembre 2026

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 145/2023 la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, dichiarata la contumacia dell'appellante lo condannava al pagamento in favore della Provincia di Avellino della somma di € 36.107,76, oltre rivalutazione monetaria anno per anno e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio.

L'azione prendeva le mosse da un'informativa della Guardia di finanza pervenuta il 10.05.2022 in ordine a una fattispecie di indebita percezione di plurime indennità, in violazione del divieto di cui all'art. 5, comma 11, d.l. 78/2010, entrato in vigore a maggio 2010. Infatti emergeva che l'appellante era sindaco del comune di Pratola Serra dal 20.05.2007 al 12.06.2017 e in carica al consiglio provinciale di Avellino dal 29.06.2009 sino al 12.02.2013, percependo entrambi gli emolumenti connessi alle due cariche.

Il giudice di primo grado riteneva fondata la domanda attorea, in quanto risultava comprovata la percezione di entrambi gli emolumenti, non avendo l'appellante inviato alcuna dichiarazione sullo svolgimento di altri impieghi

pubblici né alla provincia di Avellino, né al comune di Pratola Serra. Considerata quale macroscopica l'omissione informativa nei riguardi dell'amministrazione provinciale e il lungo periodo di tempo, da valutare come elementi che unitamente alla funzione svolta rendevano edotto l'appellante in materia, era ritenuto sussistente l'elemento psicologico del dolo. Non era peraltro ritenuta un'esimente valida la circostanza che il contemporaneo espletamento dei due incarichi fosse noto. Da qui l'accoglimento della domanda della Procura regionale nei confronti dell'Aufiero.

2. Quest'ultimo proponeva appello avverso la suddetta sentenza e come primo motivo lamentava una "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 86, comma 6, c.g.c.*". Al riguardo deduceva di non aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione, in quanto notificato solo al difensore che non aveva ricevuto alcun incarico per l'eventuale giudizio, se non per la procedura a seguito dell'invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 c.g.c. Invece ex art. 86, comma 2 lett. b, c.g.c., la notifica dell'atto di citazione avrebbe dovuto essere fatta presso la sua residenza, perché nella procura depositata con le memorie in seguito all'invito a dedurre non vi sarebbe stata l'elezione di domicilio presso il difensore, ma l'indicazione soltanto della propria residenza.

Formulava quale secondo motivo d'appello "*Nullità del procedimento istruttorio e della citazione per violazione dell'art. 51 CGC*".

L'azione prendeva le mosse da un esposto, che, secondo l'appellante, oltre che non relativo alla sua posizione, sarebbe stato generico e privo delle caratteristiche di specificità e concretezza richieste dall'art. 51 c.g.c. per costituire "notizia di danno", con conseguente nullità di ogni atto istruttorio e

processuale seguito all'illegittimo avvio delle indagini.

Con il terzo motivo, "*Insussistenza dell'elemento dell'occultamento doloso - Conseguente intervenuta prescrizione*", l'appellante censurava la sentenza impugnata per aver teorizzato un occultamento doloso, mentre l'ente provinciale sarebbe stato ben a conoscenza della carica di sindaco ricoperta.

Si tratta di una circostanza mai occultata. Né l'amministrazione sarebbe stata posta dall'appellante nell'impossibilità fattuale e giuridica di accertarla, perché, anche a voler astrattamente ipotizzare un doloso "silenzio", non sembra configurabile nella condotta contestata un'attività preordinata all'occultamento.

Infatti lo stesso avrebbe sempre provveduto negli anni in cui ricopriva la carica di consigliere a dichiarare gli emolumenti ricevuti dalla Provincia, (cfr. CUD anni 2011, 2012, 2013, 2014) a dimostrazione della mancanza assoluta di volontà di celare e/o occultare le somme ricevute, ma anzi di renderle ben note, senza alcun intento elusivo o clandestino.

Il quarto motivo d'appello era rubricato "*Mancata valutazione della conoscibilità del danno da parte dell'Amministrazione interessata - Concorso di colpa*". Con esso l'appellante lamentava il fatto che nella sentenza impugnata non si sarebbe tenuto conto, pur avendolo evidenziato, della conoscenza da parte della provincia del doppio ruolo. E tale conoscenza avrebbe dovuto quanto meno determinare una diminuzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., considerato il concorso colposo dell'amministrazione.

In conclusione, l'appellante chiedeva :«*in via pregiudiziale, - dichiarare la nullità degli atti istruttori e processuali, ai sensi dell'art. 51 cod. gius. cont. e*

dell'art. 17, co. 30-ter, legge n. 109del 2009; in via preliminare, - accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione, ai sensi dell'art. 1, co. 2, legge n. 20 del 1994, nonché la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 86, co. 2, cod. giust. cont.; nel merito, - in riforma della impugnata sentenza, respingere la richiesta di condanna dell'odierno appellante e, in via subordinata, - rideterminare e ridurre la richiesta risarcitoria, per la sussistenza del concorso di colpa della Provincia di Avellino; - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio».

3. In data 10 settembre 2026 l'appellante depositava una memoria ad interazione delle argomentazioni dei motivi d'appello. In particolare, ribadiva l'intervenuta prescrizione specificando le date dei pagamenti degli emolumenti ricevuti e insistendo per l'assenza di occultamento doloso. Richiamava la norma modificata dalla l.1/2026, secondo la quale è richiesta la prova della volontà dell'evento.

4. In data 28 settembre 2026 l'appellante depositava un'istanza di rinvio dell'udienza del 30 settembre 2026, rappresentando che era stata formulata istanza di definizione stragiudiziale della lite all'Ente Provincia di Avellino, con comunicazione inviata sia al Dirigente del Settore Finanziario, dott. Antonio Principe, sia al Presidente, dott. Fausto Picone.

5. All'udienza odierna, assenti le parti la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In questo giudizio occorre innanzitutto esaminare la questione di procedibilità dello stesso, in ragione anche della mancata costituzione della Procura, quale parte appellata.

Agli atti del giudizio risulta il deposito dell'atto d'appello, recante data 18 aprile 2023, con i documenti indicati nel relativo indice. Non risulta depositato l'atto d'appello notificato.

L'art. 180 c.g.c. stabilisce che «*L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni*».

La previsione del deposito dell'appello notificato è a pena di decadenza e alla sua mancanza segue la dichiarazione di improcedibilità dell'appello medesimo. Si tratta infatti di un'ipotesi di inattività dell'appellante che impedisce la prosecuzione del giudizio e l'esame nel merito dell'impugnazione proposta.

Nell'odierno caso l'appellante, peraltro, neanche si è avvalso della facoltà di cui al secondo e terzo comma dell'art. 180 c.g.c. secondo cui «*E' fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.*

La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile».

L'ipotesi così regolata presuppone che, unitamente all'appello, sia depositata la prova dell'invio dell'atto alla parte appellata, riservandosi così il deposito successivo della sola prova di avvenuta ricezione dello stesso da parte del destinatario. Si tratta di ipotesi nella quale l'appellante non è rimasto del tutto

inattivo, ma non è seguita la prova del perfezionamento della notifica. Da qui anche la diversa "sanzione" comminata dalla norma di inammissibilità.

2. In conclusione, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.

Spese compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando così decide:

- dichiara improcedibile l'appello;

- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 30 settembre 2026.

L'Estensore — Il Presidente

Carola Corrado — *Giuseppina Maio*

(firma digitale) — (firma digitale)

Depositata in Segreteria il 05/10/2026

Il Dirigente

"F.to digitalmente"